

**Causa C-179/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 aprile 2020

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel București (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

3 marzo 2020

**Ricorrente:**

Fondul Proprietatea SA

**Convenuti:**

Guvernul României

SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione

SC Complexul Energetic Oltenia SA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA

**Interveniente:**

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso giurisdizionale amministrativo diretto all'annullamento della Hotărârea Guvernului României nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică (decisione del governo rumeno n. 138/2013, relativa all'adozione di misure per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; in prosieguo: la «HG n. 138/2013»). Oggetto della controversia è, da un lato, la questione se mediante tale atto sia concesso un aiuto di Stato e, dall'altro, la questione se detto atto sia contrario alla direttiva 2009/72.

## **Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 107 e dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72.

### **Questioni pregiudiziali**

a) Se l'adozione da parte dello Stato rumeno di una normativa che prevede, a favore di due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato:

a.1. la concessione di un accesso prioritario al dispacciamento e l'obbligo in capo al gestore del sistema di trasmissione di acquistare servizi ausiliari da tali società, e

a.2. la concessione di un accesso garantito alle reti elettriche per l'energia elettrica prodotta da tali due società, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime,

configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, vale a dire se configuri una misura finanziata dallo Stato o mediante risorse statali; se abbia carattere selettivo e se possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In caso di risposta affermativa, se tale aiuto di Stato fosse soggetto alla notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

b) Se la concessione da parte dello Stato rumeno di un diritto di accesso garantito alla rete elettrica a due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime, sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articoli 107 e 108, paragrafo 3, TFUE

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE: articolo 15, paragrafo 4;

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE: considerando 60, articolo 16, paragrafo 2, lettera b);

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture: considerando 5.

## Disposizioni nazionali fatte valere

**Hotărârea Guvernului României nr. 138/2013** privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică (decisione del governo rumeno n. 138/2013, relativa all'adozione di misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica). In forza di tale atto, è stato accordato un accesso garantito alle reti elettriche per l'energia prodotta dalle centrali termoelettriche di proprietà delle convenute, SC Complexul Energetic Hunedoara SA (in prosieguo: la «CEH») e SC Complexul Energetic Oltenia SA (in prosieguo: la «CEO»). Inoltre, alla Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA (Società nazionale per il trasporto dell'elettricità; in prosieguo: la «Transelectrica»), nella sua qualità di gestore del sistema di trasmissione, è stato imposto l'obbligo di garantire il dispacciamento prioritario all'energia elettrica sopra menzionata, alle condizioni previste dai regolamenti emessi dall'Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell'Energia; in prosieguo: l'«ANRE»). Infine, allo scopo di mantenere il livello di sicurezza del Sistema dell'Energia elettrica nazionale, alle suddette due società commerciali è stato imposto l'obbligo di fornire alla Transelectrica servizi ausiliari ad un determinato valore di potenza elettrica, alle condizioni previste nei regolamenti emessi dall'ANRE. Siffatte misure sono state applicate nel periodo dal 15 aprile 2013 al 1° luglio 2015, e in seguito sono state prolungate solo per la CEH fino al 31 dicembre 2017.

**Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale** (Legge sull'energia elettrica e sui gas naturali n. 123/2002; in prosieguo: la «legge n. 123/2012»): articolo 5, paragrafo 3, che traspone nel diritto rumeno l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e che costituisce la base giuridica della HG n. 138/2013: «[m]ediante decisione del governo, per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, può essere accordato l'accesso garantito alle reti elettriche per l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche che utilizzano combustibili di produzione nazionale, ma limitatamente a quantitativi annuali corrispondenti ad un'energia primaria non superiore al 15% della quantità totale di combustibile equivalente necessaria per generare l'energia elettrica corrispondente al consumo lordo finale dello Stato».

## Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente, Fondul Proprietatea SA (in prosieguo: la «ricorrente»), è azionista di minoranza della Hidroelectrică SA, società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché maggior fornitore di servizi ausiliari in Romania. L'azionista di maggioranza di detta società è lo Stato rumeno. Le convenute CEH e CEO sono due società il cui azionista di maggioranza è sempre lo Stato rumeno e che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili utilizzando combustibili di produzione nazionale. La convenuta Transelectrica è una società il cui capitale

è detenuto in maggioranza dallo Stato ed è l'unico gestore del sistema di trasmissione in Romania.

- 2 Nelle Note de fundamentare (atti preparatori) della HG n. 13/2013 sono esposti i motivi che hanno condotto all'adozione di tale atto. Così, è affermato che la sicurezza del Sistema dell'Energia elettrica nazionale necessitava dell'esistenza e del mantenimento di un misto di combustibili per la produzione di energia elettrica a copertura del consumo nazionale di energia. Nella realizzazione di tale misto, il governo rumeno attribuiva una particolare importanza all'uso prioritario delle risorse energetiche interne, al fine di garantire la sicurezza e l'indipendenza energetiche.
- 3 L'aumento esponenziale delle capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili durante gli anni precedenti e, secondo le previsioni, negli anni successivi, imponeva l'adozione di misure che garantissero l'approvvigionamento di energia elettrica, conformemente al ragionamento esposto nel considerando 5 della direttiva 2005/89.
- 4 Al fine di garantire l'adeguatezza del sistema e di coprire in tutta sicurezza la domanda di energia elettrica, era necessario che esistesse, nel Sistema dell'Energia elettrica nazionale, una certa potenza disponibile assicurata dalle centrali elettriche significativamente più elevata della potenza consumata al picco del consumo. Era altresì obbligatorio mantenere costantemente a disposizione del gestore del sistema una riserva operativa che potesse bilanciare le continue variazioni del carico. Tali variazioni erano notevolmente aumentate a seguito della crescita esponenziale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, essendo la disponibilità di tali produttori di energia limitata e la loro produzione non controllabile. Così, la capacità di riserva associata era assolutamente necessaria per garantire l'adeguatezza del sistema.
- 5 Di conseguenza, la riduzione delle potenziali capacità di riserva associate, per il ritiro dallo sfruttamento di alcune capacità di produzione di energia elettrica che utilizzavano combustibili classici, incideva negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento del Sistema dell'Energia elettrica nazionale e addirittura sulla sicurezza energetica del paese.
- 6 Gli atti preparatori richiamaivano anche l'avvio, nel mese di novembre 2014, del progetto «4M – Market Coupling» di congiungimento dei mercati della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria e della Romania. La crescita della capacità di interconnessione frontiera sulla rete ovest della Romania richiedeva che, in prospettiva, esistesse in quell'area una capacità di produzione significativa.
- 7 Le centrali elettriche produttrici di energia elettrica da fonti non rinnovabili, in particolare quelle che utilizzavano carbone, registravano costi lievitati per il fatto che non potevano funzionare in maniera continuativa, e ogni volta che venivano fermate non potevano fornire servizi ausiliari a causa dei lunghi tempi di

avviamento e dei costi molto elevati di tale operazione. Quindi, tali centrali non potevano essere competitive sul mercato e avevano ridotto il loro apporto al fabbisogno di energia, il che incideva a catena sul settore minerario, diminuendo i quantitativi di carbone utilizzati nel processo di produzione di energia elettrica.

- 8 In siffatte circostanze, si è constatato che il funzionamento di talune centrali produttrici di energia elettrica da fonti non rinnovabili era necessario per garantire l'approvvigionamento del Sistema dell'Energia elettrica nazionale e per l'autonomia energetica del paese. In questa situazione si trovavano le centrali termoelettriche di proprietà della CEH e della CEO, che operavano utilizzando combustibili di produzione nazionale e che contribuivano in modo significativo alla sicurezza di determinate aree del Sistema dell'Energia elettrica nazionale altamente deficitarie. Tuttavia, dati i tempi di avviamento lenti delle centrali termoelettriche, tali due società non erano in grado di rispondere agli ordinativi del distributore di energia per garantire i servizi ausiliari, a meno che non si trovassero in funzione a una certa potenza elettrica.
- 9 Sulla base di queste considerazioni, sul fondamento dell'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012, il governo rumeno ha adottato la HG n. 138/2013 con la quale è stato accordato l'accesso garantito alle reti elettriche per l'energia elettrica prodotta dalla CEH e dalla CEO, è stato assicurato il dispacciamento prioritario di tale energia elettrica ed è stato imposto a queste due società l'obbligo di fornire servizi ausiliari a un determinato valore di potenza elettrica.
- 10 La ricorrente, ritenendo che tale atto le arrecasse un danno nella sua qualità di azionista della Hidroelectrică SA, ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo con il quale ha chiesto l'annullamento dell'HG n. 138/2013, deducendo, tra l'altro, l'esistenza di aiuti di Stato illegali. È intervenuto in giudizio il Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Ministero dell'Economia, dell'Energia e degli Affari), a sostegno del convenuto, governo rumeno. Sul ricorso ha statuito la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest). Avverso la sentenza di primo grado è stata proposta impugnazione presso la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), la quale ha annullato la sentenza impugnata, poiché non erano stati esaminati nel merito tutti i motivi di illegittimità sollevati dalla ricorrente, e ha rinviato la causa alla Curtea de Apel București, che ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 11 **La ricorrente**, per quanto riguarda la concessione di un **aiuto di Stato illegittimo** per effetto della HG n. 138/2013, sostiene che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 107 TFUE.
- 12 Per quanto riguarda la condizione per cui la *misura debba essere finanziata dallo Stato o mediante risorse statali*, essa deduce, in sostanza, che, concedendo l'accesso garantito alle reti elettriche, la CEH e la CEO possono ottenere il diritto

di vendere con priorità, prima dei concorrenti, l'energia prodotta. Orbene, il dirottamento, con decisione del governo, delle fonti di finanziamento provenienti dal mercato dell'energia verso determinati produttori rappresenta una forma di finanziamento mediante risorse pubbliche. Inoltre, per l'acquisto di servizi ausiliari presso la CEH e la CEO vengono utilizzate risorse pubbliche che si trovano nel patrimonio della Transelectrica, società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato. Nel caso delle società statali, la Corte avrebbe dichiarato che lo Stato è in grado, attraverso l'esercizio della sua influenza dominante, di orientare l'uso delle loro risorse per finanziare vantaggi specifici in favore di talune imprese.

- 13 Per quanto riguarda la condizione relativa all'*esistenza di un aiuto selettivo*, la ricorrente sostiene che essa risulta dalle circostanze del caso di specie. Infatti, le centrali interessate dall'HG n. 138/2013 non operano continuamente perché non hanno acquirenti di energia che ne garantiscano il funzionamento ininterrotto. Da un punto di vista tecnico, a causa dei tempi lunghi di avviamento, le centrali della CEH e della CEO potrebbero fornire taluni servizi ausiliari solo laddove si trovassero in funzione al momento della richiesta da parte della Transelectrica. Allo stesso tempo, l'avvio delle centrali genera costi molto elevati.
- 14 Per far fronte a tali carenze, lo Stato rumeno, mediante la HG n. 138/2013, ha accordato un vantaggio selettivo attraverso un pacchetto completo, che include l'accesso garantito alle reti elettriche e l'accesso prioritario al dispacciamento nonché la garanzia della prestazione di servizi ausiliari. In tal senso, la HG n. 138/2013 stabilisce la priorità al dispacciamento di tali due società, correlato all'«obbligo» di queste ultime di fornire servizi ausiliari. In concreto, ciò significa che la Transelectrica è obbligata ad acquistare tali servizi in via prioritaria dalla CEH e dalla CEO, senza rispettare l'ordine di merito economico. Questo beneficio rappresenta un vantaggio selettivo concesso alle due società. In assenza della HG n. 138/2013, i servizi ausiliari sarebbero stati acquistati in base a criteri concorrenziali, in ragione del prezzo più basso offerto.
- 15 Inoltre, lo Stato rumeno ha accordato a tali due società l'accesso garantito alle reti elettriche. Ciò significa che la CEH e la CEO hanno la certezza che forniranno una determinata quantità di energia elettrica, in modo che sia garantito il loro funzionamento continuato. La HG n. 138/2013 conferisce alla CEH e alla CEO una «rete di sicurezza», nel senso che i fornitori di energia elettrica saranno obbligati ad acquistare da tali soggetti una parte dell'energia elettrica che forniscono ai consumatori.
- 16 Secondo la ricorrente, il meccanismo di accesso garantito è stato creato per l'energia rinnovabile, al fine di promuovere le fonti di produzione ecologiche, non inquinanti. Invece, lo Stato rumeno ha trasposto tale sistema a favore della CEH e della CEO (che producono energia termica, inquinante), allo scopo di offrire loro i suddetti vantaggi. Di conseguenza, mediante l'istituzione di tali misure, le due società beneficiano di un vantaggio commerciale rispetto ai concorrenti.

- 17 Per quanto riguarda la condizione relativa all'*incidenza sugli scambi tra Stati membri e al fatto che la concorrenza sia falsata*, la ricorrente sostiene che la circostanza che la concorrenza sia falsata risulta dagli effetti pregiudizievoli della misura in discussione, che si ripercuotono sui soggetti che operano nel mercato dell'energia, i quali subiscono un pregiudizio per il fatto di non beneficiare di un accesso garantito alla rete elettrica. Gli unici produttori ai quali è stato concesso tale diritto sono la CEH e la CEO. Inoltre, l'obbligo della Transelectrica di acquistare servizi ausiliari dalla CEH e dalla CEO non tiene conto del prezzo elevato dell'energia prodotta da queste due società, trascurando così i criteri di competitività.
- 18 Infine, per quanto riguarda l'*obbligo di notifica*, considerato che sono soddisfatte le condizioni per l'esistenza di aiuti di Stato, la misura in discussione avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione affinché ne valutasse la compatibilità oppure l'incompatibilità con la concorrenza. Il mero fatto della mancata notifica implica che la misura in discussione è illegittima.
- 19 Per quanto riguarda **il recepimento dell'articolo 15, paragrafo 4**, della direttiva 2009/72 mediante l'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012, la ricorrente sostiene che, sebbene entrambe le disposizioni riguardino uno stesso tipo di produttori di energia – ossia quelli che utilizzano come fonte primaria combustibili nazionali, e prevedano un limite identico, segnatamente il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare energia elettrica – esiste tuttavia una notevole differenza tra di esse. Infatti, mentre la direttiva riguarda una misura eccezionale che concede l'accesso prioritario a taluni produttori a determinate condizioni rigorose, l'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012 riguarda l'accesso garantito alle reti elettriche.
- 20 La nozione di accesso garantito costituirebbe peraltro una nozione autonoma del diritto dell'Unione, definita al considerando 60 della direttiva 2009/28. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva enuncerebbe che gli Stati membri provvedono affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete. Pertanto, secondo la ricorrente, l'accesso garantito sarebbe conferito unicamente all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, e non sarebbe consentito per quella derivante da fonti energetiche non rinnovabili, come nel caso dell'energia prodotta dalla CEH e dalla CEO. Di conseguenza, il fatto di accordare un accesso garantito per l'energia elettrica prodotta da queste due società sembra costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72.
- 21 **I convenuti e l'interveniente** sostengono che non sono soddisfatte le condizioni relative all'esistenza di aiuti di Stato previste dall'articolo 107 TFUE, cosicché la misura in questione non doveva essere notificata e l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 è stato correttamente trasposto dall'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012.

- 22 In tal senso, **il governo rumeno** fa valere che l'ANRE è l'autorità competente ad elaborare, approvare e sorvegliare l'applicazione delle normative vincolanti a livello nazionale necessarie per il funzionamento del settore e del mercato dell'energia elettrica in condizioni di efficienza, di concorrenza, di trasparenza e di tutela dei consumatori. Sulla base della normativa dell'Unione (in particolare, le direttive 2009/28, 2012/27 e 2009/72) e della legge n. 123/2012, l'ANRE ha correlato le disposizioni relative all'accesso garantito o prioritario e al dispacciamento in via prioritaria con le norme esistenti sul mercato del bilanciamento, norme in base alle quali le Unità dispacciabili (UD) sono utilizzate secondo il criterio dell'ordine di merito.
- 23 Orbene, la HG n. 138/2013 precisa che la Transelectrica è tenuta al dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta dalla CEH e dalla CEO alle condizioni di cui alle normative emesse dall'ANRE. Allo stesso modo, l'obbligo per le due società di fornire servizi ausiliari è soggetto alle condizioni fissate dalla normativa dell'ANRE. I costi connessi all'attività di fornitura di servizi ausiliari sono giustificati dai produttori e certificati dall'ANRE, nel rispetto delle normative europee e nazionali applicabili e conformemente alle metodologie di fissazione delle tariffe regolamentate approvate con decisione dell'ANRE.
- 24 L'interveniente **Ministero dell'Economia, dell'Energia e degli Affari**, facendo riferimento agli atti preparatori della HG n. 138/2013, afferma che quest'ultimo atto è stato adottato per il funzionamento in condizioni di sicurezza del Sistema dell'Energia elettrica nazionale e per la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
- 25 La HG n. 138/2013 si riferisce all'attività di dispacciamento degli impianti di produzione ai fini del bilanciamento del Sistema dell'Energia elettrica nazionale. In questo senso, su richiesta dell'operatore di trasmissione e di sistema (Transelectrica), la CEH e la CEO possono fornire servizi ausiliari alle condizioni stabilite dall'ANRE. Quest'ultima fissa un prezzo regolamentato per la fornitura di tali servizi, sulla base della metodologia adottata dall'ANRE. Il prezzo approvato per la fornitura di servizi ausiliari è paragonabile al prezzo medio ponderato di acquisto di questo tipo di servizi nel libero mercato.
- 26 In applicazione della direttiva 2009/72 e della legislazione nazionale, l'ANRE stabilisce criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per tutti i produttori, in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica né l'attività degli altri produttori che operano in tale mercato. La normativa applicabile e la HG n. 138/2013 non possono avere l'effetto di pregiudicare gli interessi degli altri soggetti che operano nel mercato. L'applicazione di tali misure non crea distorsioni sul mercato dell'energia elettrica e non istituisce un trattamento anticoncorrenziale, dato che i servizi ausiliari sono determinati in modo obiettivo, in funzione delle condizioni del mercato esistente, e il prezzo al quale tali servizi sono forniti è regolamentato dall'ANRE.

- 27 Alla luce di tali considerazioni, l'interveniente sostiene che debba escludersi l'esistenza di un aiuto di Stato.
- 28 La convenuta **Transelectrica** precisa che ogni produttore che abbia concluso con essa un contratto per la fornitura di servizi ausiliari sul relativo mercato (libero oppure regolamentato) ha l'obbligo di offrire sul mercato del bilanciamento almeno il quantitativo stabilito nel contratto. L'attivazione di riserve sul mercato del bilanciamento non è garantita per nessun fornitore di servizi ausiliari, dato che quest'ultima viene effettuata secondo le regole del mercato, in base a un ordine di merito. Tale regola si è applicata anche ai produttori oggetto della HG n. 138/2013, giacché non sussiste alcuna garanzia di utilizzo dell'energia di bilanciamento fornita da questi ultimi in via preferenziale (al di fuori dell'ordine del merito).
- 29 Il mercato dei servizi ausiliari in Romania è molto concentrato e a basso grado di concorrenza, indipendentemente dal tipo di riserve. In presenza di un'offerta limitata, i prezzi dei suddetti servizi sul libero mercato sono elevati, e in molti casi i prezzi medi ponderati di offerta superano i prezzi regolamentati. In un contesto di questo tipo, non è possibile affermare con certezza che il prezzo di acquisto delle riserve in assenza delle disposizioni della HG n. 138/2013 sarebbe stato molto inferiore.
- 30 Nella normativa applicabile emessa dall'ANRE, la nozione di dispacciamento prioritario è stata ripresa dalla normativa dell'Unione, senza però conservare il significato iniziale di tale nozione. Infatti, nel caso della normativa dell'ANRE, il significato del dispacciamento prioritario è limitato alle sole situazioni nelle quali si deve ridurre la potenza ai fini del bilanciamento del Sistema dell'Energia elettrica nazionale a fronte di significative eccedenze di potere a determinate condizioni particolari. Il suddetto dispacciamento prioritario si riferisce strettamente all'ordine di merito stabilito sul mercato del bilanciamento, non offre ai soggetti che operano nel mercato vantaggi competitivi e si applica soltanto a partire da un certo livello di offerte giornaliere nel mercato del bilanciamento.
- 31 Le centrali oggetto della HG n. 138/2013 non beneficiano di un dispacciamento prioritario nel senso in cui ne beneficiano le fonti rinnovabili e l'energia prodotta mediante cogenerazione, come effettivamente previsto dalla legislazione in vigore, ma soltanto di una priorità nella situazione in cui il prezzo delle offerte giornaliere sul mercato del bilanciamento diminuisca al di sotto del valore di 0,1 lei/MWh e soltanto ove esistano contratti conclusi nel mercato dell'energia elettrica.
- 32 Infine, i convenuti sottolineano altresì che il progetto alla base della HG n. 138/2013 è stato esaminato dal Consiliul Concurenței (Autorità garante della concorrenza), il quale ha espresso parere favorevole, precisando che le misure adottate per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica prevalgono sulle norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, l'ANRE ha comunicato che le

misure in discussione rispettano la normativa applicabile e non sono in contrasto con il quadro normativo istituito dall'ANRE.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 33 Il giudice del rinvio rileva che, allo stato attuale del giudizio a seguito della cassazione e del rinvio disposto dal giudice supremo, il giudice di merito è vincolato da quanto statuito nella sentenza di cassazione. Dalla sentenza dell'Înalta Curtea de Casație risulterebbe che ciò che occorre esaminare è l'aspetto dell'esistenza oppure dell'inesistenza di un aiuto di Stato. Oltre a ciò, il giudice del rinvio condivide i dubbi espressi dalla ricorrente in merito alla corretta trasposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72.
- 34 Riguardo alla **prima questione**, richiamando gli argomenti della ricorrente, il giudice del rinvio afferma che lo Stato rumeno sembra aver adottato la HG n. 138/2013 al fine di fornire maggiori benefici alla CEH e alla CEO, e precisamente: la vendita garantita dell'energia elettrica prodotta mediante funzionamento continuo delle centrali; la riduzione dei costi per la fornitura di servizi ausiliari attraverso l'eliminazione dei costi di avviamento delle centrali e la produzione di energia a un prezzo inferiore, la quale può essere venduta sul libero mercato o su quello regolamentato.
- 35 La necessità di adire la Corte scaturirebbe dalle circostanze di causa, poiché il vantaggio conferito ai produttori contemplati dall'HG n. 138/2013 non risulta da un mero trasferimento di una qualche somma di denaro, bene o altro valore, bensì dal complesso meccanismo di funzionamento del mercato dell'energia.
- 36 Riguardo alla **seconda questione**, il giudice del rinvio constata che la HG n. 138/2013 è stata adottata sul fondamento dell'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012, disposizione che recepisce nel diritto interno l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72. Malgrado ciò, esisterebbe una differenza tra queste due disposizioni, poiché l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva mira ad accordare la priorità al dispacciamento, mentre l'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 123/2012 riguarda l'accesso garantito alle reti elettriche.
- 37 Di conseguenza, occorre stabilire se l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva costituisca una disposizione eccezionale, di stretta applicazione, che consente soltanto di concedere l'accesso prioritario, e non anche l'accesso garantito disciplinato dalla HG n. 138/2013, specialmente in un contesto nel quale la nozione di accesso garantito è una nozione autonoma, definita al considerando 60 della direttiva 2009/28. Dal contenuto di tale direttiva emerge anche che l'accesso garantito è concesso unicamente nel caso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e non è consentito per quella proveniente da fonti non rinnovabili. Il fatto di accordare l'accesso garantito per l'energia elettrica prodotta dalla CEH e dalla CEO sembra costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72.

- 38 Di conseguenza, occorre stabilire se, sul fondamento di tale disposizione, uno Stato membro possa concedere a talune società produttrici di energia da fonti non rinnovabili l'accesso garantito alle reti.

DOCUMENTO DI LAVORO